



Automobile Club d'Italia

SCHEDA DI SINTESI MODALITA' DI AUTENTICA

PREMESSA

L'art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2703 c.c. che definisce l'autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come "l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".

Pertanto, agli autenticatori spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.

Non dovrà essere effettuata dall'autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell'atto.

Si ricorda che la sottoscrizione dell'atto o le relative operazioni di autentica devono avvenire contestualmente e alla presenza dell'autenticatore, così come previsto dall'art. 2703 c.c.,

MODALITA' DI AUTENTICA

1. L'autenticatore dovrà accertare l'identità del sottoscrittore

Occorre indicare le modalità di identificazione nel corpo dell'autentica, citando qual è il documento utilizzato per l'identificazione e gli estremi. In caso di persone giuridiche, l'autenticatore dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma (visura o certificato della Camera Commercio in originale o in fotocopia, procura generale in copia conforme all'originale o in fotocopia, procura speciale in originale, atto societario in copia conforme all'originale o in fotocopia, ecc.) e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accoglimento di tali poteri nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio e data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).

* Qualora i sottoscrittori siano più di uno (es. veicoli cointestati a più persone, accettazione da parte di più eredi, ecc.) le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi, in tempi diversi. In queste fattispecie, l'atto si riterrà perfezionato con l'autentica dell'ultimo sottoscrittore e da quest'ultima data, decorreranno i termini per la trascrizione dell'atto.

* Con riferimento all'autentica della sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare, il Ministero della Giustizia, con nota del 24/4/2009 n. prot. 018.003.001 - ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in grado



di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciosi della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità).

Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del DPR n. 445/2000 in base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.

2. L'autenticatore dovrà indicare nel corpo dell'autentica:

- la data in cui avviene l'autentica. La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'autentica, in quanto conferisce all'atto data certa. E' da tale data che vengono computati i termini di presentazione della formalità e dell'applicazione di eventuali sanzioni, in caso di presentazione tardiva.
- Il luogo dove viene eseguita l'autentica.
- Il proprio nome e cognome. L'autenticatore dovrà apporre la propria firma leggibile e il timbro recante nome e cognome e l'Ufficio di appartenenza.
- Il numero di repertorio dell'autentica.

AUTENTICHE NON CORRETTE: CONSEGUENZE

Qualora l'autenticatore attesti falsamente di aver accertato l'identità del sottoscrittore o dichiari falsamente che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza o indichi falsamente la data e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilo penale per il reato previsto all'art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), nonché sotto il profilo civile per i danni arrecati a terzi (art. 2043 c.c.).

Le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e/o al luogo e/o alla sottoscrizione dell'autenticatore o del venditore daranno luogo alla ricusazione della formalità.

Analogamente, daranno luogo alla ricusazione delle formalità le autentiche redatte sul foglio complementare perchè prive della manifestazione di volontà del venditore, oltre alle autentiche i cui atti sono redatti sul Certificato di Proprietà (CdP) e risultano non compilati, in tutto o in parte, nello spazio riservato ai dati dell'acquirente.

Trastrandosi di atti nulli non potranno essere utilizzati per la seconda presentazione al PRA, ma andrà presentato un nuovo atto riportante i dati che attestano la volontà di vendita ad un soggetto individuato.



A supporto delle istruzioni sopra indicate si allega il facsimile per la redazione dell'autentica sul Certificato di Proprietà (All A).

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Prima di procedere all'autentica, va apposta sull'atto, il contrassegno telematico relativo all'imposta di bollo (attualmente 14,62 Euro), in conformità a quanto previsto all'art. 1 tariffa DPR 642/1972 che prevede l'assoggettamento dell'imposta di bollo fin dall'origine per "atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali...".

L'art. 11 del DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine l'apposizione delle marche, oggi sostituite dal contrassegno telematico, deve precedere la sottoscrizione.

Pertanto, l'autenticatore deve avere sempre cura, prima di procedere all'autentica, di verificare che la marca da bollo sia già apposta sull'atto.

E' equiparata alla mancata apposizione del contrassegno telematico sull'autentica l'apposizione dello stesso con data successiva a quella dell'autentica.

Quindi, in caso di contrassegno emesso in data successiva a quella dell'autentica, come specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 358/E del 10/12/2007, analogamente a quelli in cui non vi è stata apposizione del contrassegno telematico, la formalità non dovrà essere ricusata da parte dell'Ufficio Provinciale che però dovrà inviare alla competente Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento della formalità, apposita segnalazione per l'applicazione delle sanzioni di legge (art. 19 DPR 642/1972).

Si ricorda che occorre apporre un solo contrassegno telematico ex art. 13 DPR 642/1972 poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.

I contrassegni telematici vanno annullati, a cura dell'autenticatore, con le modalità indicate all'art. 12 del DPR 642/1972, tramite "perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio".

ALLEGATO A

FAC SIMILE AUTENTICA SU CERTIFICATO DI PROPRIETA'

1	<p>Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. _____ di seguito indicabile, per il quale è stato autorizzato il presente atto di _____</p>	<p>è stato verbalmente accertato ai fini dell'acquisizione _____ con ogni garanzia di legge</p>
<p>Allo Spazio Libero segnato a 1/A) _____ data _____ Firma del venditore _____</p>		
REPERTORIO N. _____	_____	_____
_____	_____	_____
<p>Il presente atto è stato verbalmente accertato ai fini dell'acquisizione _____ con ogni garanzia di legge</p>		
<p>Il presente atto è stato verbalmente accertato ai fini dell'acquisizione _____ con ogni garanzia di legge</p>		
L'atto è stato	<p>_____</p>	
<p>_____ Firma del venditore</p>		

Art. 15 n. 1814/1987

DICHIARAZIONE DI VENDITA

BOLLO E SIGILLO

